

Allegato 13 ter

Misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dal COVID 19 ai sensi dell'art. 56 del D.L. Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LEGGE 662/96 art. 2 comma 100 lett. a)

Per singola operazione da trasmettere su Portale FEU
– Richiamo posizione – Funzionalità – Inserimento documenti – Altre variazioni

Per più operazioni invio massivo da trasmettere via pec a fdgvariazione@postacertificata.mcc.it con allegato compilato “Allegato 13 ter sospensione DL Cura Italia art 56”

Comunicazione di richiesta di estensione della durata della garanzia ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettere a) b) e c), del Decreto-legge Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18

Soggetto richiedente:.....
PEC o Email soggetto richiedente:.....
Nominativo referente:.....
Recapiti referente: Telefono..... Email:.....
Soggetto finanziatore:.....
(Solo in caso di riassicurazione)

Il soggetto richiedente, per l'operazione di seguito indicata ovvero per le operazioni indicate nel file allegato alla presente denominato “Allegato 13 ter sospensione DL Cura Italia art 56”

DICHIARA

- di essere in possesso della dichiarazione ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000 sottoscritta dal soggetto beneficiario finale in cui afferma di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19

SI NO

- che le esposizioni debitorie oggetto della presente richiesta di sospensione dell'impresa alla data di pubblicazione del decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;

SI NO

La presente richiesta è finalizzata a richiedere l'estensione della durata della garanzia a seguito dell'applicazione di una delle seguenti misure sull'operazione finanziaria garantita dal Fondo (selezionare almeno una delle seguenti opzioni):

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordato a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

N. posizione MCC:

Soggetto beneficiario finale:.....

- Per la misura di cui alla lettera a)

- Data scadenza originaria:

N.B. la data di scadenza originaria deve essere antecedente al 30/09/2020. In tali casi, la garanzia del Fondo è estesa fino al 30/09/2020

- Per la misura di cui alla lettera b)

- Data scadenza originaria:

N.B. la data di scadenza originaria deve essere antecedente al 30/09/2020. In tali casi, la garanzia del Fondo è estesa fino al 30/09/2020

- Per la misura di cui alla lettera c)

Durata sospensione rate di ammortamento o quota capitale in mesi:.....

Durata operazione post sospensione in mesi:.....

Data nuova scadenza finanziamento post sospensione:.....

Data:

Firma